## **APPELLO 6/2009**

## Campionato Invernale Cabinati 2008-09 - C.V. Capodimonte Capodimonte – 8 marzo 2009 Ghinga contro Gioia Mia

Regole 70.1 e 71.2 - Un carente o del tutto mancante accertamento dei fatti come pure una incompleta verifica dei preliminari di validità della protesta, sono errori procedurali sanabili solamente con il rinvio al Comitato per le Proteste per una nuova udienza con accertamento dei fatti e decisione.

Regola 66 - La cancellazione di una squalifica, a seguito di un riesame non discusso in contraddittorio con le parti, rappresenta una determinazione del tutto abnorme ed irrituale.

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono e Eugenio Torre (componenti) e con Sergio Pepe (uditore), ha emesso la seguente

## **DECISIONE**

sull'appello presentato da barca "Gioia Mia" avverso la decisione, assunta dal Comitato per le Proteste del "Campionato Invernale Cabinati 2008-09 - C.V. Capodimonte", di squalificarla dalla prova disputata il 08/03/2009.

A seguito della protesta presentata dalla barca "Ghinga" contro la barca "Gioa Mia" per una asserita violazione della regola 11 del RR avvenuta alla partenza della prova del 08/03/2009, il Comitato per le Proteste del "Campionato Invernale Cabinati 2008-09 - C.V. Capodimonte" programmava l'udienza per il 24/04/2009 e ne esperiva tutte le procedure arrivando a decretare la squalifica della barca "Gioia Mia" che, infrangendo la regola 11, non si era tenuta discosta dalla barca "Ghinga" a lei sottovento.

La barca "Gioia Mia" presentava un appello, non datato, contro tale decisione, pervenuto via fax alla Giuria d'Appello il 25/05/2009. Alla data odierna non sono pervenuti né le osservazioni delle parti né la documentazione addizionale prevista dall'appendice F2.2 del Regolamento di Regata e pertanto ai sensi della Normativa Federale agli Appelli si procede allo stato degli atti.

E' invece pervenuta una comunicazione a mezzo email del Presidente del Comitato per le proteste con la quale si rende noto che la barca "Gioia Mia" avrebbe nel frattempo chiesto un "riesame" e che "la giuria, non avendo potuto ridiscutere il riesame, e verificata la

carenza di alcune formalità, ha deciso di non penalizzare il GIOIA riconoscendogli in classifica generale il punteggio conseguito nella prova oggetto di protesta".

Al riguardo, in mancanza di una formale dichiarazione di ritiro dell'appello da parte dell'appellante in base alla regola F6 del RR, è da ritenere che comunque permanga un interesse alla decisione di questo caso, anche perché (per quanto è dato comprendere dalle osservazioni del Presidente del Comitato per le proteste) la sopravvenuta cancellazione di una squalifica, a seguito di un "riesame" non discusso in contraddittorio con le parti con l'osservanza delle formalità prescritte dalla regola 66 del RR, rappresenta una determinazione del tutto abnorme ed irrituale.

Preliminarmente occorre precisare che il Regolamento di Regata 2009-2012 è entrato in vigore il 1 Gennaio 2009 e nell'introduzione, alla voce "Revisione", lo stesso stabilisce che "per una manifestazione iniziata nel 2008, la data di entrata in vigore del regolamento può essere posticipata dal bando e dalle istruzioni di regata". La mancanza della documentazione addizionale (bando, istruzioni di regata, comunicati, etc...) come poco sopra lamentata non consente la verifica di detta prerogativa degli organizzatori della manifestazione e che, pertanto si suppone non attuata, portando questa Giuria d'Appello ad operare nel rispetto del RR 2009-2012.

Dalla consultazione delle carte pervenute, si può notare che la protesta è stata redatta su un normale foglio di carta invece che sul modulo di protesta. Risultano comunque rispettati i dettami della regola 61.2 RR essendo identificato l'incidente, dove e quando è avvenuto, le barche coinvolte, la regola ritenuta violata e l'identificazione del protestante. Manca, però, una qualsiasi indicazione della data e ora di presentazione per verificare se la protesta sia stata presentata in tempo. La mancanza della documentazione addizionale (bando, istruzioni di regata, comunicati, etc...) non permette altresì di sapere quale fosse il tempo limite per la presentazione delle proteste, salvo un richiamo nel modulo utilizzato per la decisione dove si legge un termine di "2 ore" senza tuttavia precisazione della decorrenza.

Tale modulo non è propriamente conforme né al modulo di protesta, nella parte riservata alla giuria, né alle informazioni necessarie che si ritrovano nel Verbale Guida il cui uso è previsto, obbligatoriamente, dalla Normativa Federale. L'accertamento delle modalità con cui è avvenuta l'informazione dal protestante al protestato, ai sensi della regola 61.1, mentre conferma il grido "protesto" alla prima ragionevole occasione, stupisce nel descrivere come è avvenuta l'esposizione della bandiera rossa di protesta per l'affermazione che tale operazione è la "unica formalità esclusa per il campionato invernale 2008/2009 considerato

che il nuovo regolamento è entrato in vigore nel 2009", quando la regola 61.1 è rimasta in questa parte immutata sia nel regolamento 2005-2008 sia nel nuovo regolamento 2009-2012, a prescindere quindi dal regolamento applicato alla manifestazione.

Il Comitato per le Proteste salta, quindi, direttamente alle conclusioni e regole applicabili, senza aver dichiarato di aver proseguito l'udienza ai sensi della regola 63.3(b) in mancanza del protestato, così come questi asserisce sia avvenuto, nel suo appello, lamentando peraltro di essere stato convocato per l'udienza, fissata un mese e mezzo dopo la regata, con un preavviso di appena tre ore, del tutto insufficiente a raggiungere la sede dell'udienza.

Risulta, altresì, mancante in toto l'accertamento dei fatti e non è chiaro se siano riconducibili all'udienza le planimetrie incluse fra i documenti inviati dall'appellante. Senza aver stabilito alcun fatto accertato circa la dinamica dell'incidente, il Comitato per le proteste decide così la squalifica della barca "Gioia Mia".

La mancanza di informazioni sul tempo limite, sulla sua decorrenza e sull'orario di presentazione della protesta, come pure sulle formalità adottate e come, eventualmente, previste dalle istruzioni di regata, e sull'avviso alle parti della data e ora di convocazione in udienza, non rendono possibile a questa Giuria d'Appello la verifica della correttezza delle procedure adottate. Non si può entrare nel merito dell'affermazione dell'appellante che il Comitato delle Proteste fosse in buona parte composto da stessi concorrenti, mancando un qualsiasi riferimento a detta evenienza.

## **POM**

la Giuria d'Appello accoglie l'appello di barca "Gioia Mia", annulla l'impugnata decisione di squalifica e stabilisce il rinvio al giudizio di primo grado, con la nomina da parte del Capo Sezione degli Ufficiali di Regata della Zona competente di un nuovo Comitato per le Proteste, affinché si riapra l'udienza e, dopo aver verificato la validità della protesta, si accertino i fatti e si pervenga alle dovute conclusioni e decisione nel merito.

Così deciso a Genova in data 11 settembre 2009

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello copia conforme all'originale